

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASTORINO, SCHIETROMA, MALAGODI,
SCEVAROLLI, D'AMELIO, RUBBI, MURMURA e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — La dotazione organica degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nonostante vari provvedimenti succedutisi nel tempo, è rimasta pressochè sui livelli fissati con la legge 12 novembre 1955, n. 1137.

La stessa, attualmente, risulta decisamente inadeguata alle esigenze che sono in costante inarrestabile aumento sia per le necessità proprie di istituto, sia per soddisfare le pressanti richieste provenienti da ogni parte e collegate sovente alla importanza dei compiti dell'Arma. È da considerare peraltro che nello stesso lasso di tempo, a causa del progressivo deteriorarsi dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono stati invece attuati ben tre incrementi della forza sottufficiali e truppa dei carabinieri con un aumento complessivo di oltre 20.000 unità.

Tale situazione è diventata ormai insostenibile e non consente di procedere a qualsiasi adeguamento, anche nei settori le cui esigenze sono già ampiamente documentate, per quanto concerne i gradi medio-bassi (da sottotenente a tenente colonnello).

Le unità previste dalla predetta legge infatti sono state tutte impegnate e non vi è la possibilità di istituire nuovi posti di impiego, se non attraverso laboriose manovre di personale, a discapito delle aree al momento ritenute meno sensibili. Tutto ciò comporta negativi riflessi sulla capacità di reazione dell'Arma alle gravissime forme di criminalità organizzata manifestatesi in varie zone del territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle interessate dai fenomeni mafioso e camorristico, oltre che disagi per il personale stesso. A ciò è an-

che da aggiungere che non è possibile accogliere le numerose quotidiane istanze di autorità centrali e periferiche con le quali viene invocata la istituzione di nuovi comandi o l'elevazione al rango superiore di quelli già esistenti.

L'organico degli ufficiali dell'Arma confrontato a quello delle altre forze di polizia registra:

in termini assoluti una consistenza numerica inferiore di 121 unità nei confronti della Guardia di finanza e di ben 2371 nei riguardi della Polizia di Stato, la quale oltre tutto dispone di una categoria intermedia collocata tra l'area direttiva e quella esecutiva (gli ispettori), che non corrisponde ad alcun livello funzionale dell'Arma;

percentualmente un rapporto ufficiali-sottufficiali-truppa decisamente più sfavorevole (1/56 contro 1/31 della Guardia di finanza e 1/21 della Polizia di Stato), da cui deriva l'accentramento delle funzioni direttive — specie ai minori livelli di comando — nelle mani di uno solo o di pochi ufficiali, a detrimento dell'azione di comando e di coordinamento per la impossibilità materiale di far fronte ai numerosi compiti devoluti e di gestire efficacemente organi dipendenti che, soprattutto in ambito territoriale, sono disseminati tra un numero elevato di sedi.

L'aumento dell'organico dei maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli risponde alla sentita esigenza di destinare al settore operativo, ed in particolare al comando dei reparti cui è espressamente devoluta la lotta contro il crimine organizzato (nuclei operativi, reparti anticrimine, nuclei di polizia giudiziaria, ecc.), ufficiali che, per maturata esperienza, capacità professionale e, non da ultimo, il prestigio connesso al grado, possano assicurare — attraverso una adeguata azione direttiva — una più incisiva azione da parte dei reparti stessi.

L'aumento dei due generali di brigata è invece necessario per:

organizzare in maniera più adeguata un complesso di comandi (antidroga, anti-

sofisticazione e sanità, tutela del patrimonio artistico, Banca d'Italia, ecc.) che operano in modo altamente qualificato con l'intento comune di contrastare le attività criminose dei rispettivi settori e che, in atto, fanno capo funzionalmente al comando della Divisione scuole e unità speciali carabinieri « Palidoro »;

assicurare in base alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1977, prorogate con decreto ministeriale 9 dicembre 1982, il coordinamento dei numerosi reparti dell'Arma cui è devoluto il delicatissimo compito di sorveglianza esterna degli istituti penitenziari.

L'incremento dell'unica unità di generale di divisione occorre, infine, per completare la dotazione organica che, con l'avvenuta elevazione al rango superiore della Scuola ufficiali carabinieri, prevede in totale 6 posti di impiego.

Il previsto aumento dei gradi dirigenziali, in ogni caso, non comporterà variazioni ai contingenti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

Per concretare tale incremento organico viene pertanto presentato l'unito disegno di legge che consta di tre articoli e di due tabelle annesse, che prevedono la nuova consistenza organica, la progressione e le procedure per conseguirla in quattro anni, nonché il relativo onere finanziario.

Si espongono sinteticamente i dati finanziari nella seguente « nota finanziaria ».

Nota finanziaria

L'onere complessivo dell'iniziativa è valutato in circa 367 milioni, da ripartirsi negli anni dal 1983 al 1986.

Tale onere è stato ottenuto tenendo conto dei sottoelencati elementi:

incremento degli organici riferito a ciascun anno;

elementi retributivi riferiti a ciascuna posizione gerarchica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere è così ripartito nel periodo 1983-1986:

63,6 milioni di lire per l'anno 1983;		
75,6	»	1984;
133,7	»	1985;
94,6	»	1986
Totale, milioni 367,5		

L'effettività della spesa deriva dall'esecutività del provvedimento.

Per quanto concerne la copertura finanziaria per l'anno 1983, prevista in milioni 63,6, essa è assicurata mediante ricorso al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Per gli anni 1984, 1985 e 1986, l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento potrà gravare sugli stanziamenti che saranno appositamente assegnati sui competenti capitoli del bilancio militare, data l'urgenza che contraddistingue il provvedimento medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'aumento degli organici disposto dalla presente legge sarà realizzato in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite dalla allegata tabella n. 2.

Nel suddetto periodo, ai fini del reclutamento, non si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 63,6 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni 1984, 1985 e 1986, per i quali l'onere è valutato rispettivamente in lire 75,6 milioni, 133,7 milioni e 94,6 milioni, si provvederà imputando la spesa ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	6	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di Stato maggiore del Comando generale	15	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (b)
Colonnello	scelta	—	55	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (c)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	275	11	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (d)
Maggiore	anzianità	—	170	(d)	—
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	700	47 (d)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (d)
Tenente	anzianità	—	460	—	—
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione (e)		(d)	

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo;

(b) ciclo di 2 anni con inizio dal 1983: 1 promozione nel primo anno e 2 promozioni nel secondo anno;

(c) ciclo di 4 anni con inizio dal 1983: 3 promozioni nel primo anno e 4 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno;

(d) fermo restando il disposto della legge 20 luglio 1981, n. 382;

(e) solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

TABELLA N. 2

**PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Grado	Organici al 1° gennaio			
	1983	1984	1985	1986
Generali di divisione	6	6	6	6
Generali di brigata	14	14	15	15
Colonnelli	51	52	53	55
Tenenti colonnelli	254	262	270	275
Maggiori	154	160	165	170
Capitani	646	664	682	700
Tenenti e Sottotenenti	435	445	455	460

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella si seguiranno le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

b) a generale di brigata una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1983 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

c) le 11 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.